Capo II
Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

82. Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico. – [I] Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

83. Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato. – [I] Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.

Capo III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile

Sezione I
Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

84. Età. – [I] I minori di età non possono contrarre matrimonio.

[II] Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

[III] Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

[IV] Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

[V] La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

[VI] Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.

c.c. 1865 – art. 55, 68

***C.* 5.60.3**

Imp. Iustinianus A. Menae pp. [a. 529]. *Indecoram observationem in examinanda marum pubertate resecantes iubemus: quemadmodum feminae post impletos duodecim annos omnimodo pubescere iudicantur, ita et mares post excessum quattuordecim annorum puberes existimentur, indagatione corporis inhonesta cessante.*

L'Imperatore Giustiniano Augusto a Mena, prefetto del pretorio [a. 529]. Rimuovendo l'indecorosa osservazione nell'esame della pubertà maschile, ordiniamo che – così come si ritiene che gli individui di genere femminile raggiungano in ogni caso la pubertà al compimento del loro dodicesimo anno – dovrà ritenersi che gli individui di genere maschile raggiungano la pubertà al compimento del quattordicesimo anno, e l'immorale indagine fisica dovrà così cessare.

85. Interdizione per infermità di mente. – [I] Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.

[II] Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.

c.c. 1865 – art. 61

Gai 3.106

Furiosus nullum negotium gerere potest quia non intellegit quid agat.

Il pazzo non può compiere alcun negozio, perché non capisce ciò che fa.

***D.* 23.2.16.2 (Paul. 35 *ad ed.*)**

Furor contrahi matrimonium non sinit, quia consensu opus est, sed recte contractum non impedit.

La pazzia non consente che si contragga matrimonio, perché è necessario il consenso, ma non è di impedimento a quello correttamente contratto.

***D.* 50.17.40 (Pomp. 34 *ad Sab.*)**

Furiosi vel eius, cui bonis interdictum sit, nulla voluntas est.

È nulla la volontà del furioso e di colui il quale è interdetto dai beni.

86. Libertà di stato. – [I] Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso precedente.

c.c. 1865 – art. 56

87. Parentela, affinità, adozione [*e affiliazione*]. – [I] Non possono contrarre matrimonio fra loro:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, [*legittimi o naturali*];

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l'adottato e i figli dell'adottante;

9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

[II]

[III]

[IV] Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione [*o di filiazione naturale*]. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo.

[V] Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

[VI] Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

c.c. 1865 – art. 58-60, 68

Gai 1.62

Fratris filiam uxorem ducere licet, idque primum in usum venit, cum divus Claudius Agrippinam fratris sui filiam uxorem duxisset; sororis vero filiam uxorem ducere non licet. Et haec ita principalibus constitutionibus significantur.

È lecito prendere in moglie la figlia del fratello, e ciò è venuto in uso avendo il divino Claudio preso in moglie Agrippina figlia di suo fratello; invece non è lecito prendere in moglie la figlia della sorella. E questo è così dichiarato nelle costituzioni dei principi.

***Inst.* 1.10.1**

Ergo non omnes nobis uxores ducere licet: nam quarundam nuptiis abstinendum est. Inter eas enim personas, quae

Non è lecito prendere in moglie qualunque donna: poiché con alcune, dobbiamo astenerci dalle nozze. Non si

parentum liberorumve locum inter se optinent, nuptiae contrahi non possunt, veluti inter patrem et filiam vel avum et neptem vel matrem et filium vel aviam et nepotem et usque ad infinitum: et si tales personae inter se coierint, nefarias atque incestas nuptias contraxisse dicuntur. Et haec adeo ita sunt, ut, quamvis per adoptionem parentum liberorumve loco sibi esse coeperint, non possint inter se matrimonio iungi in tantum, ut etiam dissoluta adoptione idem iuris maneat: itaque eam, quae tibi per adoptionem filia aut neptis esse coeperit, non poteris uxorem ducere, quamvis eam emancipaveris.

possono contrarre le nozze tra quelle persone che hanno tra loro la condizione di genitori e figli: come tra padre e figlia, o fra avo e nipote, o fra madre e figlio, o fra ava e nipote, e così all'infinito; e se tali persone si siano unite fra loro, si dice che hanno contratto nozze empie e incestuose. Al punto che, queste <persone>, sebbene comincino ad essere reciprocamente genitori e figli per effetto dell'adozione, non possono fra loro unirsi in matrimonio, nel senso che, pur disciolta l'adozione, continua a valere la stessa regola: e così, colei che ti è divenuta per adozione figlia o nipote non potrai prenderla in moglie anche se tu l'abbia emancipata.

C. 5.4.19

Impp. Arcadius et Honorius AA. Eutychiano pp. [a. 405]. *Celebrandis inter consobrinos matrimoniis licentia huius legis salubritate indulta est, ut revocata prisci iuris auctoritate restinctisque calumniarum fomentis matrimonium inter consobrinos habeatur legitimum, sive ex duobus fratribus sive ex duabus sororibus sive ex fratre et sorore nati sunt, et ex eo matrimonio editi legitimi et suis patribus successores habeantur.*

Gli Imperatori Arcadio e Onorio Augusti a Eutichiano, prefetto del pretorio [a. 405]. Il permesso di celebrare matrimonio tra cugini di primo grado è accordato dall'utilità della legge, così che, abolita l'autorità dell'antico diritto ed estinte le ragioni delle accuse, dichiariamo legittimo il matrimonio tra cugini di primo grado, sia che essi siano figli di due fratelli, o di due sorelle, sia di un fratello e di una sorella; e i figli nati da un tale matrimonio saranno legittimi ed eredi dei loro padri.

88. Delitto. – [I] Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

[II] Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

c.c. 1865 – art. 62

89. Divieto temporaneo di nuove nozze. – [I] Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

[II] Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.

[III] Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

c.c. 1865 – art. 57

D. 3.2.10 pr.-1 (Paul. 8 *ad ed.*)

Solet a principe impetrari, ut intra legitimum tempus mulieri nubere liceat. 1. *Quae virum eluget, intra id tempus sponsam fuisse non nocet.*

Si suole ottenere dal principe che alla donna sia lecito sposarsi prima della scadenza del tempo stabilito. 1. A colei che porta il lutto per il marito, non nuoce aver fatto promessa entro quel periodo di tempo.